



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

Numero 17 Del 02-05-2011

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE DEL COMUNE RICADENTE NELLA ZONA CLIMATICA E, DI CUI ALL'ART. 8, c.10 LETTERA C) - PUNTO 4, L.n. 448/98, ART. 12, c.4, L.n.488/99 ED ART. 4 DL n.268/2000;

L'anno **duemilaundici** il giorno **due** del mese di **maggio** alle ore **21:00**, nella sede del Comune di Stienta, previ avvisi scritti e inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Consigliere Sig. FENZI FABRIZIO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. PRANDINI GINO il quale procede all'appello nominale. Risultano

FENZI FABRIZIO	P	AVANZI GIANCARLO	P
MASTELLA LORENZA	P	BARUFFALDI BARBARA	P
TOSI ALICE	P	LABIANCO ANTONIO	P
TUNIOLI ERMANNO	P	CORAZZARI CRISTIANO	P
VIGNAGA PAOLO	P	LUPATO GIULIA	P
BUOSO ENRICO	P	CAZZOLI MARTINA	P
MONCHI CRISTINA	P	GARATO MARINA	P
STEFANONI GIACOMO	P	BAROTTO ALBERTO	P
GANZERLA DAVIDE	P		

Presenti n. 17, Assenti 0

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.

TUNIOLI ERMANNO
STEFANONI GIACOMO
BAROTTO ALBERTO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del giorno dlel'odierna adunanza

PARERI – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

Regolarità Tecnica : favorevole

Il Responsabile del servizio F.to FELTRIN LUIGI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 dlgs n. 267/2000;

Premesso che:

- il territorio di questo comune è dotato per ampia parte di rete per la distribuzione del gas metano, gestita dal concessionario Enel gas, ed appartiene alla zona climatica E ex art. 2, c. 1, DPR n. 412/93;
- l'art. 8, c. 10 lett. c, L. n. 448/98 prevedeva, fra le misure compensative dei maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL) nei comuni interamente non metanizzati ricadenti in zona climatica E individuati con DM, una riduzione del costo dei suddetti carburanti impiegati, tramite credito d'imposta;
- l'art. 12 L. n. 488/99, nel sostituire la predetta lettera c, ha stabilito che il suddetto beneficio è applicabile anche ai quantitativi dei combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti in zona E (dunque parzialmente non metanizzati) individuate annualmente con delibera del consiglio comunale. Inizialmente, tali deliberazioni dovevano essere comunicate al Min. Finanze e Min. Ind. e Commercio entro il 30 settembre di ogni anno; successivamente, l'art. 17 bis DL n. 147/03 ha stabilito di interpretare la norma nel senso che l'ente locale adotta nuova delibera annuale e la trasmette ai ministeri solo quando sia mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;
- l'art. 4, c. 2, DL n. 268/2000 stabilì che, ai fini dell'applicazione del beneficio suddetto, si intendono per "frazioni dei comuni" le porzioni edificate di cui all'art. 2, c. 4, DPR n. 412/93 ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- infine, l'art. 13, c. 2, L. n. 448/2001 ha esteso, per la prima volta e per l'anno 2002, l'applicazione dei benefici suddetti anche alle frazioni del comune parzialmente non metanizzate nelle quali sia ubicata la sede municipale. Questa specifica estensione è stata prorogata annualmente, con le leggi finanziarie dei vari anni, fino al 2009 e non più reiterata dal 2010 in poi;
- a proposito di tale mancata reiterazione, l'Agenzia delle Dogane, con diverse circolari, ha precisato quanto segue:
 - ... il beneficio di cui all'art. 8, c. 10 lett. c, L. n. 448/98 è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese, secondo la lettera del citato art. 4 DL 268/2000, come "...porzioni edificate..." ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse (Dir. Centr. Gestione tributi e Rapporto con gli utenti n. 178604 R.U. del 31-12-2009);
 - ... tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata". Tutto ciò premesso, si precisa che l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate" (Dir. Centr. Gestione tributi e Rapporto con gli utenti n. 41017 R.U. del 12-04-2010);
- in merito alla nozione di "centro abitato", l'art. 1, c. 3, della Determinazione Ag. Entrate 23-01-2001, recante istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, c. 4, L. n. 488/99 della riduzione del prezzo per il gasolio, la ritiene rinvenibile nell'art. 3, c. 1 n. 8, del CdS dlgs n. 285-92, che recita: "Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.", così come confermato dalla precitata Circ. n. 41017/2010 la quale, in merito alle frazioni ubicate al di fuori del centro abitato, afferma che, in assenza di una specifica definizione fiscale, "è possibile far riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 del CdS".
- che, con delibere di G.C. n. 130 del 17.3.1993 e successiva n. 84 del 13.12.2006 il Comune di STIENTA ha provveduto alla delimitazione dei centri abitati;

Preso atto, alla luce di quanto esposto ed ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, che il centro abitato ove ha sede la casa comunale è delimitato lungo le vie di accesso come segue:

- **Sulla via ERIDANIA** (S.R. 6): Località Capoluogo: provenendo da Occhiobello verso Gaiba, - partendo dalla progressiva Km.ca 7+700 e termina alla progressiva km.ca 9+350;
- **Sulla via MAFFEI** (S.P. 12) partendo dall'incrocio con la Via Eridania (S.R.6) in uscita verso Badia Polesine, il limite del centro abitato si trova in prossimità della Contrada Rovere a ml. 150 dopo il bivio con il vecchio tracciato del S.P.12;
- **Sulla Via Argine Sabato** al 150 ml dall'incrocio con Via Eridania (S.R.6);

- **Sulla Via Argine Po**, provenendo da Occhiobello : dall'intersessione fra la rampa di Via Guratti e la strada in sommità arginale . Provenendo da Gaiba: dall'intersezione della rampa dx di P.zza Di Vittorio e la strada in sommità arginale.

Dato atto che, non definendo il CdS la nozione di "case sparse", con tale termine possono ragionevolmente intendersi, ai fini della norma in oggetto, tutti gli edifici che non rientrino nella nozione di "centro abitato" ex art. 3, c. 1 n. 8, dlgs n. 285/92;

Ritenuto potersi definire "non metanizzate", ai fini del presente provvedimento, anche le aree al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale per le quali, indipendentemente dalla rete, la metanizzazione sia troppo onerosa oppure impossibile a causa di ostacoli fisici oggettivi o limitazioni di carattere normativo;

Visto che, sulla scorta delle disposizioni sopra riportate, è stato redatto un nuovo elenco delle vie, strade e località interamente o parzialmente non metanizzate, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, che si allega al presente atto in parte integrante e sostanziale. Tale elenco, per quanto dettagliato, non può comunque essere considerato totalmente esaustivo di tutte le singole e minime porzioni edificate non metanizzate e pertanto, nei casi residui o dubbi, l'autocertificazione da parte dell'interessato circa il possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio potrà essere oggetto di verifiche da parte del Min. Finanze;

Dato atto che presso l'ufficio tecnico comunale è disponibile in visione al pubblico idonea cartografia con le indicazioni dettagliate sopra citate circa la delimitazione di centro abitato nonché l'attuale rete di distribuzione del gas metano;

Visto il dlgs n. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Approvare l'elenco delle porzioni edificate del territorio comunale ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale alle quali è applicabile il beneficio fiscale per le zone non metanizzate, ex art. 8, c. 10 lett. c, L. n. 448/98 e art. 12 L. n. 488/99, come costituito dall'insieme di vie, strade e località di cui all'elaborato qui allegato in parte integrante e sostanziale.
- 3) Comunicare il presente provvedimento al Min. Finanze e Min. Industria Comm. e Artigianato, ai sensi della normativa citata.
- 4) Disporre adeguata pubblicizzazione del presente atto, ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni previste.

Con separata votazione unanime favorevole

DELIBERA

- 1) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, dlgs n. 267/2000.

Allegato A)

Frazioni non metanizzate dell'Intero Territorio comunale - di zona "E"

e precisamente:

- Via Guratti (dall'incrocio della S.R.6 - Eridania a Via Argine Po e Via Scolo S. Anna)
- Via Folega;
- Via Argine Sabato (dal civico n. 323 al civico n. 2607)
- Via Cavo Bentivoglio;
- Via Maffei (da contrada Rovere al confine con il Comune di Bagnolo di Po)
- Via Stradazza (dal civ. n. 7 al civ. 386) e (dal civ. 931 al civ. 1714)
- Via Argine Valle (da incrocio di Via Maffei al civ.n. 696 e dall'incrocio di Via S. Genesio al confine con Comune di Gaiba);
- Via S. Genesio (dall'incrocio con Via Sabbioni - civ. 179 alla fine);
- Via Della Pace;
- Via Eridania (dall'incrocio con Via S. Genesio al confine del Comune di Gaiba);
- Via Argine Po (dal confine con il Comune di Occhiobello al confine con il Comune di Gaiba);
- Via Sabbioni dal civ. 1 al n. 155/d e dall'incrocio con Via S. Genesio al civ. 1683/B;
- Via Zampine (dal civ. 206 al civ. 212) (civ. 920) (dal civ. 1297/a al n. 1297/m) - (dal civ. 1403/a al civ. 1403/c)
- Varie zone delle Case sparse.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to FENZI FABRIZIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PRANDINI GINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 17 MAG 2011 all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to MILANI Marco

Il segretario comunale
F.to PRANDINI GINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione

E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17 MAG 2011 al _____
senza reclami

E' stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art.135 del D.lgs 267/2000, il _____ con nota prot.
N. _____

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

decorsi 30 giorni dalla spedizione al Co.Re.Co. ai sensi degli artt. 133 e 134 del D.lgs 267/2000

dell'atto

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento

a seguito della richiesta di controllo eventuale, ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267/2000

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità

Dalla residenza Comunale, il _____

Il Segretario Comunale
F.to PRANDINI GINO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Comunale, il 17 MAG 2011 _____



Il Segretario Comunale
PRANDINI GINO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ C.F. _____
abitante a _____ in Via _____
utilizzatore oppure rappresentante legale dell'utilizzatore

_____ dell'impianto sito in _____

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci della normativa vigente in materia,

DICHIARA

A) che il GASOLIO / G.P.L. che intende ritirare
dalla Ditta _____
con sede in _____
a prezzo scontato dell'importo del beneficio previsto dalla legge 23.12.1998, n.448, come
sostituita dall'art. 12, comma 4 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche,
verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per
riscaldamento.

Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al fornitore;

B) che il GASOLIO / G.P.L. che ha ritirato dal 1° gennaio 200__ al _____
dalla Ditta _____
con sede in _____
è stato impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile
per riscaldamento.

Dichiara inoltre che la porzione di territorio presso cui è ubicato l'impianto fa parte
di comune metanizzato della Zona climatica "E" ed è stata riconosciuta non
metanizzata dalla delibera del Consiglio comunale n. 17 del 02.05.2011

Data _____

IL DICHIARANTE

- ALLEGATO: - Copia documento d'Identità.